

REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE III BIS

ORDINANZA N. 3476/2003

Composta dai Sigg. Magistrati:

Saverio Colasanti Presidente
Eduardo Pugliese Consigliere
Antonio Vinciguerra Consigliere, est.

ORDINANZA

Nella Camera di Consiglio del 14.7.2003;

Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, modificato dall'art.3 della legge 21 luglio 2000 n.205, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642

Visto il ricorso n. 4188 del 2003 proposto da [omissis]

Rappresentati e difesi dall'Avv [omissis] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio [omissis]

Con l'intervento *ad adiuvandum* di [omissis]

ed altri (come da elenco allegato)

rappresentati e difesi dall'avv [omissis]

dell'Associazione Nazionale Docenti Specializzandi e Specializzati rappresentata e difesa dagli avvocati [omissis] rappresentati e difesi dall'avv. [omissis] ed altri (come da elenco allegato) rappresentati e difesi dagli avvocati [omissis]

Contro

Il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca Scientifica in persona del Ministro in carica, rapp.to e difeso dall'avvocatura generale dello Stato

E nei confronti

Di [omissis] ed altri (come da elenco allegato), rappresentati e difesi dagli avvocati [omissis] ed altri (come da elenco allegato) rappresentati e difesi dagli avvocati [omissis] ed altri (come da elenco allegato) rappresentati e difesi dall'avv. [omissis]

Con l'intervento *ad opponendum*

[omissis] ed altri (come da elenco allegato) rappresentati e difesi dall'avv. [omissis]
[omissis] ed altri (come da elenco allegato) rappresentati e difesi dagli avvocati [omissis]
[omissis] rappresentate e difese dall'avv. [omissis]
[omissis] in proprio e nella qualità di Presidente e legale rappresentante del Comitato Insegnanti Precari di Roma, rappresentati e difesi [omissis]

per l'annullamento, previa emanazione di misure cautelari degli atti indicati nell'epigrafe del ricorso, nonché per gli accertamenti richiesti nei limiti della domanda.

Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205

Visti gli atti e i documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda di provvedimento cautelare presentata in via incidentale da parte del ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del [omissis]

Uditi alla Camera di Consiglio del 14 luglio 2003 con designazione del Cons. [omissis] relatore della causa, i procuratori delle parti comparse come da verbale.

Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l'accoglimento della domanda cautelare

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo Regionale del Lazio - Sez. III bis accoglie la suindicata domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositaria presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma addì 14 luglio 2003

Il Presidente

Il relatore